



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 39

DEL 13/04/2017

OGGETTO :

Ripartizione risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario – *Atto di indirizzo*

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì tredici del mese di aprile alle ore 13,00 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Lisinicchia Francesco | Assessore | |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- **il lavoro straordinario** dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali è disciplinato dall'art. 38 del CCNL del 14.9.2000, il cui comma 1 stabilisce che *“le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall' art. 14 del CCNL dell'1.4.1999”*;
- ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo è poi previsto che le prestazioni di lavoro straordinario siano espressamente autorizzate dal Dirigente (leggesi Responsabile titolare di P.O.), *“sulla base di esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”*;
- le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario, risultando destinate a consentire esclusivamente l'erogazione delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell'art. 17 del medesimo CCNL dell'1.4.1999;

OSSERVATO che:

- per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva, ed in particolare che:
 - a) a far data dall'anno 1999, le risorse destinate al lavoro straordinario sono state quantificate in misura fissa dall'art. 14, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
 - b) a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario dovevano essere ridotte *una tantum* nella misura del 3% (art. 14, co. 4, CCNL 1.4.1999);
 - c) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sopradescritto sistema di calcolo di cui all'art. 14, commi 1 e 4 del CCNL 1.4.1999), confluenti in apposito *fondo per il lavoro straordinario*, da ritenersi tendenzialmente immodificabile in aumento;
 - d) le risorse *de quibus* possono essere incrementate solo con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali (art. 14, co. 2, CCNL 1.4.1999);
 - e) il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all' art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 (art. 39 CCNL del 14.9.2000);
- ai sensi del comma 4 dell'art. 14 CCNL 1.04.1999, il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è rideterminato in 180 ore, fatta salva la previsione di cui all'art. 38, co. 3 del CCNL 14.09.2000 in ordine alla possibilità di derogarvi - per esigenze eccezionali debitamente motivate - in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, alle condizioni ivi richiamate.

RICHIAMATA la norma di principio generale della disciplina in materia di *lavoro straordinario* di cui all'art. 5, co. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*, secondo la quale *“il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto”*;

RILEVATA l'esigenza di formulare taluni *indirizzi* in materia, sì da rendere il ricorso all'istituto *de quo* maggiormente conforme alle esigenze di servizio delle diverse articolazioni organizzative in cui è strutturato l'ente;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il *Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi*;
- il T.U.E.L.;
- l'O.R.EE.LL.;
- il T.U.P.I.;
- il d.lgs. n. 66/2003;
- l'art. 14 del CCNL 01.04.1999;
- l'art. 38 del CCNL 14.09.2000.

Ad unanimità di voti resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto in appresso:

- 1) di stabilire, a titolo di *atto di indirizzo* - cui dovranno attenersi i soggetti a vario titolo coinvolti - che:
 - a) la concreta organizzazione del lavoro del personale assegnato da parte di ciascun Responsabile di area incaricato di posizione organizzativa, sotto il profilo temporale delle prestazioni lavorative, sia improntata al rispetto della surrichiamata norma di principio generale in materia di lavoro straordinario di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003 esprime il principio di contenimento del ricorso al lavoro straordinario, attesa l'eccezionalità delle situazioni di lavoro che lo stesso è chiamato a fronteggiare, ovvero sia l'impossibilità di relativa utilizzazione quale fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
 - b) le prestazioni di lavoro straordinario siano espressamente previamente autorizzate dal Responsabile titolare di P.O. sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
 - c) le autorizzazioni *de quibus* vengano rilasciate, tenendo conto degli appositi limiti massimi - in termini di tetto massimo (annuale e giornaliero) - contenuti nella disciplina contrattuale di riferimento;
 - d) una volta determinatosi l'esatto ammontare del *fondo per il lavoro straordinario* da parte del competente Responsabile di Settore, la ripartizione annuale delle relative risorse tra le varie aree in cui risulta strutturato l'Ente dovrà avvenire sulla base delle effettive necessità di dette articolazioni, in considerazione delle corrispondenti diversificate esigenze di servizio discendenti dai differenti carichi di lavoro ovvero dalla consistenza dotazionale assegnata, nell'ambito di apposita Conferenza dei Capi Area - debitamente convocata dal Segretario generale - sulla base di appositi criteri all'uopo concordati in tale sede, funzionali al perseguimento della finalità di assicurare il buon funzionamento dei vari servizi di rispettiva competenza.
 - e) le prestazioni di lavoro straordinario vengano autorizzate nei limiti del *budget* appositamente assegnato a ciascun Responsabile titolare di P.O..
- 2) Di dare comunicazione della presente alle OO.SS. e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.).

Il Presidente

Il Segretario Comunale

.....

.....